

~~_____~~ ~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~ FAX ~~_____~~



R.G. n. 3313/2011 V.G.

25 LUG. 2011

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE AFFARI IMMIGRAZIONE
DECRETO

GIUDIZIARIO
ROMANO

Art. 30 comma 6 D.Lgs. n. 286/1998

Il Giudice, dott.ssa Grazia Fedele,

letto il ricorso nell'interesse di ~~_____~~, nata ad Asmara (Eritrea) il ~~_____~~, depositato in data 6.4.2011 dagli avv. ti Alberto Guariso, Eugenio Polizzi e Livio Neri, che la rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso; letta la nota della Questura di Milano ed i suoi allegati, prodotti dall'Avvocatura dello Stato;

dato atto che il Ministero convenuto non si è costituito;

sentita la ricorrente;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.6.2011,

rileva quanto segue:

il ricorso in esame è stato presentato avverso il silenzio mantenuto dalla Prefettura di Milano per oltre 180 giorni dalla presentazione in data 31.3.2010 della domanda diretta ad ottenere il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con la figlia minorenni ~~_____~~, nata ad Asmara (Eritrea) ~~_____~~ (doc. 2);

la ricorrente, in possesso dello status di rifugiata (docc. 5 e 6), avrebbe diritto, ai sensi dell'art. 29 bis D. Lgs. n. 286/1998, al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare senza la verifica delle condizioni di cui all'art. 29 co. 3 del medesimo decreto legislativo, tuttavia ha invano sollecitato l'Amministrazione ad assumere un provvedimento in merito, essendo decorso il termine di durata del relativo procedimento, fissato in 180 giorni dal comma 8 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 286/1998; considerata l'ampiezza della formulazione impiegata dal sesto comma dell'art. 30 D. Lgs. n. 286/1998, tutte le controversie riguardanti il rilascio del nulla osta relativo al ricongiungimento familiare, come il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano in quella del giudice ordinario, con la conseguenza che quest'ultimo può essere adito non solo in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare, ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto di conseguire il nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia (cfr. T.A.R. Roma Lazio, 2.2.2010, n. 1414);

G.F.

infatti, essendo configurabile un diritto soggettivo al ricongiungimento familiare, il silenzio serbato dalla P.A. in ordine alla richiesta di rilascio del nulla osta, a prescindere dalla sua valenza o meno quale silenzio-rifiuto, comporta la lesione di un diritto soggettivo, tale da giustificare la giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Roma Lazio, 2.4.2010, n. 5629; T.A.R. Venezia, 14.5.2009, n. 1414); pertanto, a fronte del silenzio della Prefettura di Milano, vista la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 29 bis D. Lgs. n. 286/1998, deve essere rimessa a questo Giudice la valutazione in ordine all'accoglimento o meno della domanda e, quindi, al rilascio del visto di ingresso anche in assenza di nulla osta; sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite;

PQM

in accoglimento del ricorso depositato nell'interesse di [REDACTED], nata ad Asmara (Eritrea) il [REDACTED], dichiara sussistenti i requisiti atti a giustificare il ricongiungimento familiare e, per l'effetto, dispone il rilascio del visto di ingresso in Italia, anche in assenza del nulla osta al ricongiungimento familiare, a favore della figlia della ricorrente [REDACTED], nata ad Asmara (Eritrea) il [REDACTED]; dichiara compensate le spese di lite.

Milano, 21.7.2011

Il Giudice

Dott.ssa Grazia Fedele



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 LUG. 2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Alfredo CRISTIANO

